



N. RG 3181 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Il Giudice di Pace di CAGLIARI, Dott. LUIGIA FRAU, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 3181 / 2023

vertente tra

██████████ (CF ██████████) - Avv. ANDREA DEDONI

██████████ (CF ██████████) - Avv. ANDREA DEDONI

-RICORRENTI-

contro

██████████ (CF ██████████) con sede in ██████████

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paolo Carta

-RESISTENTE-

OGGETTO: Rimborso Buoni Fruttiferi Postali e risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, i signori ██████████ e ██████████
convenivano in giudizio ██████████, per sentirla condannare al rimborso di tre
Buoni Fruttiferi Postali (di seguito, BFP) per un importo complessivo di € 4.100,00,

oltre spese di mediazione e interessi, o, in via subordinata, al risarcimento del danno di pari importo per violazione degli obblighi di trasparenza e informazione.

A fondamento della domanda, i ricorrenti esponevano di essere titolari, anche quali eredi dei signori [REDACTED] e [REDACTED] di tre BFP "a termine" emessi nell'anno 2001, per un valore nominale complessivo di € 3.000,00.

Deducevano che i titoli erano privi dell'indicazione della serie di appartenenza e della data di scadenza e che, al momento della sottoscrizione, non era stato loro consegnato il Foglio Informativo Analitico (FIA).

Riferivano che, recatisi presso l'ufficio postale nell'aprile 2023 per la riscossione, [REDACTED] aveva negato il rimborso eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto.

Contestavano la fondatezza di tale eccezione, sostenendo che il termine prescrizionale non poteva essere decorso, stante l'impossibilità di conoscere la data di scadenza dei titoli a causa dell'inadempimento informativo della società convenuta, e che pertanto il dies a quo della prescrizione dovesse individuarsi nel momento in cui erano venuti a conoscenza delle caratteristiche dei titoli, ovvero nell'aprile 2023.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] con comparsa del 16 maggio 2024, contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rimborso, sostenendo che i BFP in questione, appartenenti alle serie "AA2" e "AA3", avevano una durata di sette anni e che, pertanto, il termine per la riscossione era spirato, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018.

Affermava di aver adempiuto agli obblighi informativi mediante la consegna del FIA e la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale, e che l'eventuale mancata conoscenza della scadenza da parte dei sottoscrittori costituiva un mero impedimento di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.

La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

È pacifico e documentalmente provato che i ricorrenti siano titolari dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali :

BFP n. 00000052704110258, emesso in data 21.04.2001, per l'importo di € 1.000,00, cointestato a [REDACTED] e [REDACTED] a;

BFP n. 00000052707010242, emesso in data 22.12.2001, per l'importo di € 1.000,00, cointestato a [REDACTED] e [REDACTED], con clausola "Pari Facoltà di Rimborso" (PFR);

BFP n. 00000052706910265, emesso in data 22.12.2001, per l'importo di € 1.000,00, cointestato a [REDACTED] e [REDACTED], con clausola PFR.

È altresì pacifico che i signori [REDACTED] e [REDACTED] siano gli unici eredi dei cointestatarî defunti, [REDACTED] e [REDACTED], e che pertanto siano pienamente legittimati ad agire per il rimborso dei titoli .

Dall'esame dei titoli prodotti in giudizio emerge che gli stessi recano la dicitura "A TERMINE", ma sono privi di qualsiasi indicazione circa la serie di appartenenza e la data di scadenza. Inoltre, sul retro dei buoni non risulta apposto il "tagliando" previsto dalla normativa di settore, recante le condizioni economiche e la durata dell'investimento .

La controversia verte essenzialmente sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED] la quale sostiene che il diritto al rimborso si sarebbe estinto per decorso del termine decennale dalla data di scadenza dei titoli, individuata al settimo anno dalla sottoscrizione.

1. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E SULLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente è infondata.

La disciplina dei BFP emessi dopo il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, come quelli oggetto di causa, prevede specifici e inderogabili obblighi informativi a carico dell'emittente, finalizzati a garantire la trasparenza e la piena consapevolezza del risparmiatore.

In particolare, l'art. 6 del citato D.M. impone a [REDACTED] di consegnare ai sottoscrittori un "foglio informativo" contenente la "descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali".

A ciò si aggiunge la previsione dell'art. 3, comma 2, del D.M. 8 ottobre 1998, richiamato dall'art. 1, comma 5, del D.M. 19.12.2000, che prescrive l'apposizione sul verso del titolo di un "tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione" .

Nel caso di specie, i titoli azionati sono palesemente privi di tali elementi essenziali. Essi non riportano né la serie, né la data di scadenza, né il suddetto tagliando.

I ricorrenti hanno inoltre allegato di non aver mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico al momento della sottoscrizione, e la società convenuta, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova documentale dell'avvenuto adempimento.

La mera affermazione contenuta nella comparsa di risposta, priva di qualsiasi riscontro, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna.

Tale grave deficit informativo assume un ruolo decisivo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

L'art. 2935 c.c. stabilisce che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'emittente, impedendo al sottoscrittore di conoscere gli elementi essenziali del proprio investimento e, in particolare, la data di scadenza del titolo, costituisce un impedimento di natura giuridica, e non di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso.

Come statuito dalla Suprema Corte, [l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio], e tra queste rientra a pieno titolo l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di trasparenza che gli sono imposti dalla legge.

L'ignoranza della scadenza, quando derivante dalla violazione di un preciso obbligo informativo, non è un mero impedimento soggettivo, ma una conseguenza diretta di una causa giuridica imputabile al debitore, che sospende il decorso della prescrizione fino a quando il titolare non sia posto in condizione di conoscere il proprio diritto.

Ne consegue che il termine decennale di prescrizione non può iniziare a decorrere dalla data di scadenza "teorica" del titolo (nel 2008), se tale data non è stata resa conoscibile al risparmiatore attraverso gli strumenti previsti dalla normativa.

Il dies a quo della prescrizione va, invece, individuato nel momento in cui il titolare del diritto è stato effettivamente messo in condizione di conoscerlo e di farlo valere.

Nel caso in esame, tale momento coincide con la comunicazione di Poste Italiane S.p.A. del 20 aprile 2023, con la quale i ricorrenti sono stati per la prima volta edotti della serie di appartenenza ("AA2" e "AA3") e della relativa scadenza settennale.

Sono, peraltro, del tutto infondate le ulteriori difese della convenuta.

La presunta pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale non surroga l'obbligo di consegna personale del FIA, che costituisce lo strumento primario di tutela del risparmiatore. Né può pretendersi dal risparmiatore, spesso privo di specifiche competenze finanziarie, un onere di diligenza tale da imporgli di ricercare autonomamente informazioni che l'intermediario professionale aveva il dovere di fornire in modo chiaro e diretto.

Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

Il diritto dei ricorrenti al rimborso dei titoli è pieno ed attuale.

2. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO E SULLE SPESE DI MEDIAZIONE

Accertato il diritto al rimborso, occorre quantificare le somme dovute.

I ricorrenti hanno richiesto la corresponsione del capitale investito, pari a € 3.000,00, e degli interessi maturati fino alla scadenza, quantificati in € 1.100,00.

Tale importo è stato calcolato sulla base dei rendimenti previsti per le serie "AA2" (40% su € 1.000,00) e "AA3" (35% su € 2.000,00), come indicate dalla stessa Poste Italiane nella comunicazione del 20 aprile 2023 e desumibili dai Fogli Informativi prodotti .

La quantificazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta e risulta corretta. Pertanto, la somma dovuta a titolo di capitale e interessi è pari a € 4.100,00. È altresì fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo per la mancata adesione della parte convenuta . Tali spese, documentalmente provate per € 463,19 , costituiscono un esborso direttamente conseguente al rifiuto illegittimo opposto da Poste Italiane e devono essere rimborsate.

L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda subordinata di risarcimento del danno.

3. SULLE SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di [REDACTED]. Esse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

ACCOGLIE la domanda principale dei ricorrenti e, per l'effetto, accerta il loro diritto al rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali n. 00000052704110258, n. 00000052707010242 e n. 00000052706910265;

CONDANNA [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 4.100,00 a titolo di capitale e interessi, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

CONDANNA altresì [REDACTED] al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 463,19 a titolo di rimborso delle spese di mediazione;

DICHIARA ASSORBITA la domanda subordinata di risarcimento del danno;

CONDANNA [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre spese non imponibili, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in CAGLIARI il 16-08-2025

Il Giudice di Pace

Dott. LUIGIA FRAU